

TI_GERICHTE 42.2012.19 vom 4. März 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2012.19

FR: TI_GERICHTE 42.2012.19 du 4 mars 2013

IT: TI_GERICHTE 42.2012.19 del 4 marzo 2013

Regeste

"Ricorso" 17.12.12 al TCA irricev. USSI non ha emesso dec. su reclamo c.ca AS 1.9.-31.10.12. Scritto 5.10.12 della curatrice all'operatrice socio-ammin. andava ritenuto un reclamo c/dec. form. 10.9.12. Amm. doveva c.que interpellare curatrice. Trasmis. atti a USSI x sentire curatr. ed ev. emanare dec. su reclamo

Erwägungen

E. 1

Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

E. 2

Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

E. 3

È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA). Il TCA può dunque pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA 42.2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004). 2.3. Nella presente fattispecie l'USSI non ha emesso nessuna decisione su reclamo relativa alle prestazioni assistenziali riguardanti il periodo 1° settembre – 31 ottobre 2012 (cfr. Doc. A3.2 e A3.3). Lo scritto del 17 dicembre 2012, qualora fosse da intendere come ricorso al TCA, sarebbe dunque irricevibile. 2.4. Il TCA constata tuttavia che in data 10 settembre 2012, l'operatrice socio-amministrativa _____ ha inviato a RA 1 il seguente scritto: "(...) Le inviamo la decisione delle prestazioni assistenziali per il periodo settembre – ottobre 2012. La informiamo che, considerato che _____ ha ripreso a svolgere l'apprendistato, lo stesso è stato nuovamente inserito nell'unità di riferimento dei genitori. I redditi di _____ e _____ vengono computati nel calcolo delle prestazioni assistenziali, per coprire le loro spese di vitto e alloggio sarà necessario una richiesta all'ufficio borse di studio. Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni." (Doc. B1) Il 5 ottobre 2012, e quindi ancora entro il termine di 30 giorni per inoltrare un reclamo ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 Laps (cfr. STCA 42.2010.41 del 23 febbraio 2011) la curatrice ha inviato a _____ una lettera nella quale ha rilevato: " Ho parlato con _____ del problema creatosi col decurtamento di ca. fr. 1'700.- della prestazioni a

causa dell'apprendistato dei due figli _____ e _____. Ora da settembre, la famiglia non può pagare l'affitto e in attesa del rimborso dell'ufficio delle borse di studio, che non avverrà prima di gennaio, può rischiare lo sfratto. _____ si è rivolta a tale ufficio e questi le hanno detto che spedendo al vostro ufficio la loro dichiarazione di aver ricevuto la richiesta (ricevuta dalla famiglia a metà settembre), il vostro ufficio dovrebbe anticipare l'importo necessario alla famiglia: in seguito potrete richiedere il rimborso di tale cifra all'ufficio borse di studio (prassi a quanto pare conosciuta!). Allego quindi tali documenti, contemporaneamente le esprimo la mia delusione di non essere stata informata di tale procedura. Non è la prima volta che la comunicazione che ricevo è lacunosa e come curatrice avevo gentilmente chiesto di essere informata di tutte le procedure che potevano evitare inutile stress psicologico a questa famiglia che ha già vissuto uno sfratto con tutte le sue conseguenze." (Doc. B2) Secondo questo Tribunale, a torto l'amministrazione non ha considerato questo scritto come un reclamo contro la decisione formale del 10 settembre 2012 (cfr. doc. A3.3). In particolare il passaggio relativo all'anticipo dell'importo da parte dell'USSI con successivo rimborso da parte dell'ufficio borse di studio e della sottolineatura che si tratta di una prassi conosciuta, sembrerebbe propendere per la soluzione contraria. In ogni caso l'amministrazione avrebbe dovuto almeno chiedere ad RA 1 se tale scritto doveva essere considerato un reclamo oppure no (sul tema cfr. art. 10 cpv. 1 e cpv. 5 OPGA; STCA 39.2009.3 dell'11 novembre 2009; STF 8C_315/2010 del 20 luglio 2010). Si giustifica quindi il rinvio degli atti all'amministrazione affinché interpellati RA 1 su questo punto e quindi, qualora quest'ultima confermasse che si tratta di un reclamo, emetta poi una decisione su reclamo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.